

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 26

Anno 42

4 marzo 2011

N. 34

DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE
SOCIALI

Provvedimenti relativi all'accreditamento della ospedalità privata

Sommario**DECRETI, ORDINANZE E ALTRI ATTI REGIONALI****DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI**

30 DICEMBRE 2010, N. 15355: Accreditemento Villa Salus Srl - Viserbella di Rimini (RN)..... 4

21 FEBBRAIO 2011, N. 1842: Rettifica determina n. 15355 del 30/12/2010 "Accreditemento Struttura Villa Salus Srl" Viserbella di Rimini (RN)..... 4

30 DICEMBRE 2010, N. 15356: Accreditemento casa di cura Quisisana Srl di Ferrara 5

21 FEBBRAIO 2011, N. 1778: Rettifica determina n. 15356 del 30/12/2010 "accreditemento Casa di cura Quisisana Srl" Ferrara..... 6

30 DICEMBRE 2010, N. 15357: Accreditemento Casa di cura Villa Maria di Rimini 6

21 FEBBRAIO 2011, N. 1772: Rettifica determina n. 15357 del 30/12/2010 "Accreditemento Casa di cura Villa Maria" Rimini7

30 DICEMBRE 2010, N. 15358: Accreditemento struttura Sol et Salus - Torre Pedrera (RN)..... 8

21 FEBBRAIO 2011, N. 1773: Rettifica determina n. 15358 del 30/12/2010 "Accreditemento Struttura Sol et Salus" Torre Pedrera (RN)..... 9

30 DICEMBRE 2010, N. 15359: Accreditemento Casa di cura Prof. E. Montanari - Morciano di Romagna (RN)..... 9

21 FEBBRAIO 2011, N. 1774: Rettifica determina n. 15359 del 30/12/2010 "Accreditemento Casa di cura Prof. E. Montanari" Morciano di Romagna (RN)..... 10

30 DICEMBRE 2010, N. 15360: Accreditemento struttura Luce del Mare - Rimini..... 10

21 FEBBRAIO 2011, N. 1788: Rettifica determina 15360 del 30/12/2010 accreditemento Struttura Luce sul Mare Bellaria Igea Marina RN 11

30 DICEMBRE 2010, N. 15361: Accreditemento casa di cura San Lorenzino SpA - Cesena (FC)..... 12

21 FEBBRAIO 2011, N. 1839: Rettifica determina n. 15361 del 30/12/2010 "Accreditemento Casa di cura San Lorenzino SpA" Cesena (FC) 13

30 DICEMBRE 2010, N. 15362: Accreditemento struttura Malatesta Novello di Cesena (FO)..... 13

21 FEBBRAIO 2011, N. 1838: Rettifica determina n. 15362 del 30/12/2010 "Accreditemento Struttura Malatesta Novello" Cesena (FC) 14

30 DICEMBRE 2010, N. 15363: Accreditemento ospedale privato Villa Igea SpA di Forlì..... 14

30 DICEMBRE 2010, N. 15364: Accreditemento Villa Serena di Forlì..... 16

3 FEBBRAIO 2011, N. 1093: Rettifica determina n. 15364 del 30/12/2010 "Accreditemento struttura Villa Serena" Forlì..... 17

30 DICEMBRE 2010, N. 15366: Accreditemento Salus Hospital SpA di Reggio Emilia 17

21 FEBBRAIO 2011, N. 1766: Rettifica determina n. 15366 del 30/12/2010 "Accreditemento Struttura Salus Hospital SpA" Reggio Emilia 19

30 DICEMBRE 2010, N. 15367: Accreditemento ospedale privato Villa Pineta Srl Pavullo nel Frignano (MO)..... 19

21 FEBBRAIO 2011, N. 1837: Rettifica determina n. 15367 del 30/12/2010 "Accreditemento Ospedale privato Villa Pineta Srl" Pavullo nel Frignano (MO)..... 20

30 DICEMBRE 2010, N. 15368: Accreditemento casa di cura Prof. Fogliani Srl Modena..... 20

21 FEBBRAIO 2011, N. 1836: Rettifica determina n. 15368 del 30/12/2010 "Accreditemento Casa di cura Prof. Fogliani Srl" Modena 21

30 DICEMBRE 2010, N. 15369: Accreditemento ospedale privato San Pier Damiano Hospital - Faenza (RA)..... 22

21 FEBBRAIO 2011, N. 1781: Rettifica determina n. 15369 del 30/12/2010 "Accreditemento Ospedale privato San Pier Damiano" Faenza (RA)..... 23

30 DICEMBRE 2010, N. 15370: Accreditemento ospedale privato Domus Nova SpA (RA)..... 23

21 FEBBRAIO 2011, N. 1779: Rettifica determina n. 15370 del 30/12/2010 "Accreditemento Ospedale privato Domus Nova SpA" Ravenna..... 24

30 DICEMBRE 2010, N. 15371: Accreditemento casa di cura S. Francesco (RA)..... 25

21 FEBBRAIO 2011, N. 1780: Rettifica determina n. 15371 del 30/12/2010 "Accreditemento Casa di cura San Francesco" Ravenna..... 26

30 DICEMBRE 2010, N. 15372: Accreditemento Hospital Piccole Figlie (PR)..... 26

21 FEBBRAIO 2011, N. 1769: Rettifica determina n. 15372 del 30/12/2010 "Accreditemento Hospital Piccole Figlie" Parma 27

30 DICEMBRE 2010, N. 15373: Accreditemento casa di cura Villa Igea - Salsomaggiore Terme (PR)..... 27

21 FEBBRAIO 2011, N. 1767: Rettifica determina n. 15373 del 30/12/2010 "Accreditemento Casa di cura Villa Igea" Salsomaggiore Terme (PR)..... 28

30 DICEMBRE 2010, N. 15374: Accreditemento Ospedale privato Valparma Hospital - Langhirano (PR)..... 29

21 FEBBRAIO 2011, N. 1770: Rettifica determina n. 15374 del 30/12/2010 " Accreditemento Ospedale privato Valparma Hospital" Langhirano (PR)..... 30

30 DICEMBRE 2010, N. 15376: Accreditemento casa di cura Città di Parma SpA (PR)..... 30

21 FEBBRAIO 2011, N. 1768: Rettifica determina n. 15376 del 30/12/2010 "Accreditamento Casa di cura Città di Parma SpA" Parma	31	privata S. Antonino (PC).....	42
30 DICEMBRE 2010, N. 15377: Accreditamento Ospedale privato Nigrisoli (BO).....	31	21 FEBBRAIO 2011, N. 1765: Rettifica determina n. 15384 del 30/12/2010 "Accreditamento Casa di cura privata S. Antonino" Piacenza	43
21 FEBBRAIO 2011, N. 1784: Rettifica determina n. 15377 del 30/12/2010 "Accreditamento Ospedale privato Nigrisoli" Bologna.....	33	30 DICEMBRE 2010, N. 15385: Accreditamento casa di cura ospedale privato San Giacomo Srl- Ponte dell'Olio (PC)	43
30 DICEMBRE 2010, N. 15378: Accreditamento Ospedale Privato Villa Torri (BO).....	33	21 FEBBRAIO 2011, N. 1776: Rettifica determina n. 15385 del 30/12/2010 "Accreditamento Casa di cura Ospedale privato San Giacomo Srl" Ponte dell'Olio (PC)	44
21 FEBBRAIO 2011, N. 1830: Rettifica determina n. 15378 del 30/12/2010 "Accreditamento Ospedale privato Villa Torri Srl" Bologna.....	34	30 DICEMBRE 2010, N. 15386: Accreditamento casa di cura privata Piacenza SpA.....	44
30 DICEMBRE 2010, N. 15379: Accreditamento ospedale privato Villa Laura (BO).....	34	21 FEBBRAIO 2011, N. 1777: Rettifica determina n. 15386 del 30/12/2010 "Accreditamento Casa di cura privata Piacenza SpA" Piacenza	45
21 FEBBRAIO 2011, N. 1783: Rettifica determina n. 15379 del 30/12/2010 "Accreditamento Ospedale privato Villa Laura" Bologna.....	36	30 DICEMBRE 2010, N. 15365: Accreditamento casa di cura privata polispecialistica Villa Verde Srl di Reggio Emilia.....	46
30 DICEMBRE 2010, N. 15380: Accreditamento casa di cura privata Prof. Nobili SpA (BO)	36	21 FEBBRAIO 2011, N. 1782: Rettifica determina n. 15365 del 30/12/2010 "Accreditamento Casa di cura privata Polispecialistica Villa Verde Srl" Reggio Emilia.....	47
21 FEBBRAIO 2011, N. 1831: Rettifica determina n. 15380 del 30/12/2010 "Accreditamento Casa di cura Privata Professor Nobili SpA" Castiglione dei Pepoli (BO).....	37	30 DICEMBRE 2010, N. 15375: Accreditamento Centro "S. Maria ai Servi" della Fondazione Don Gnocchi (PR).....	47
30 DICEMBRE 2010, N. 15381: Accreditamento Casa di cura Villa Bellombra (BO).....	37	21 FEBBRAIO 2011, N. 1775: Rettifica determina n. 15375 del 30/12/2010 "Accreditamento Centro s. Maria ai Servi della Fondazione Don Gnocchi" Parma	48
21 FEBBRAIO 2011, N. 1832: Rettifica determina n. 15381 del 30/12/2010 "Accreditamento Casa di cura Villa Bellombra" Bologna.....	38	31 DICEMBRE 2010, N. 15407: Completamento e rinnovo accreditamento Ospedale privato Villa Maria Cecilia Hospital di Cotignola (RA).....	48
30 DICEMBRE 2010, N. 15382: Accreditamento casa di cura ospedale privato Villa Erbosa (BO).....	39	21 FEBBRAIO 2011, N. 1840: Rettifica determina n. 15407 del 31/12/2010 Completamento e rinnovo accreditamento ospedale privato Villa Maria Cecilia Hospital di Cotignola (RA).....	50
21 FEBBRAIO 2011, N. 1833: Rettifica determina n. 15382 del 30/12/2010 "Accreditamento Casa di cura Ospedale privato Villa Erbosa" Bologna	40	31 DICEMBRE 2010, N. 15408: Completamento e rinnovo accreditamento Hesperia Hospital di Modena.....	50
30 DICEMBRE 2010, N. 15383: Accreditamento Casa di cura Ospedale Privato Villa Chiara s.r.l. (BO).....	40	21 FEBBRAIO 2011, N. 1841: Rettifica determina n. 15408 del 31/12/2010 "Completamento e rinnovo accreditamento Ospedale privato Hesperia Hospital" Modena.....	51
21 FEBBRAIO 2011, N. 1834: Rettifica determina n. 15383 del 30/12/2010 "Accreditamento Casa di cura ospedale privato Villa Chiara Srl" Casalecchio di Reno (BO).....	41	31 DICEMBRE 2010, N. 15416: Accreditamento Casa di cura privata Salus di Ferrara	52
30 DICEMBRE 2010, N. 15384: Accreditamento casa di cura		21 FEBBRAIO 2011, N. 1771: Rettifica determina n. 15416 del 31/12/2010 accreditamento Casa di cura privata Salus Srl Ferrara	53

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 30 DICEMBRE 2010, N. 15355

Accreditamento Villa Salus Srl - Viserbella di Rimini (RN)

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accREDITAMENTO delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accREDITAMENTO con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accREDITAMENTO;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data, 3/7/2007 Prot.n. 175457, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della Struttura Villa Salus Srl, con sede di riferimento in Viserbella di Rimini (RN), Via Porto Palos 93, chiede l'accREDITAMENTO istituzionale della struttura così come di seguito articolato:

- Lungodegenti

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accREDITAMENTO delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Rimini, autorizzazione n. 55644 del 5/4/2005;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visite di verifica, effettuate in data 12 novembre 2007, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accREDITABILITÀ della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/2008/12888 del 11/7/2008 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano

ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accREDITAMENTO di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato il DPR n. 252/98;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

di concedere l'accREDITAMENTO, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

- Villa Salus Srl, con sede legale in Rimini, Via Porto Palos n. 93;

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato;

Area di degenza:- posti letto complessivi n. 55

- Lungodegenti

di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accREDITAMENTO di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

l'accREDITAMENTO concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2011, N. 1842

Rettifica determina n. 15355 del 30/12/2010 "AccREDITAMENTO Struttura Villa Salus Srl" Viserbella di Rimini (RN)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rettificare la propria determinazione n. 15355, del 30 dicembre 2010 con la quale è stato concesso l'accreditamento alla struttura Villa Salus S.r.l., con sede in via Porto Palos n. 93 Viserbella di Rimini (RN), inserendo nella parte dispositiva dell'atto stesso, dopo l'elenco delle discipline ricomprese nell'area di degenza accreditate, la seguente frase: «In coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell'ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOP, di cui l'ultimo approvato con DGR 1654/07 (punto A7), si intendono accreditate le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione»

2. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1. la Struttura risulta accreditata secondo quanto indicato negli atti di autorizzazione vigenti alla data del 31/12/2010;

3. di confermare la decorrenza, gli effetti, i contenuti ed i vincoli stabiliti nella propria determinazione n. 15355, del 30 dicembre 2010 che conserva, pertanto, integrale validità;

4. di specificare ulteriormente che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al provvedimento n. 15355 del 30 dicembre 2010 ed alla rettifica adottata con il presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 30 DICEMBRE 2010, N. 15356

Accreditamento casa di cura Quisisana Srl di Ferrara

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
 - attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive

modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data, 15/6/2007, ns. prot.n. 161086 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della Casa di cura Quisisana, Srl con sede legale in Ferrara, Viale Cavour n. 128, chiede l'accreditamento istituzionale della struttura così come di seguito articolato:

- Geriatria
- Medicina Generale
- Lungodegenti

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Ferrara, autorizzazione n. 13119/2000 del 15/12/2000 e autorizzazione n.75791 del 17/9/2004;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visite di verifica, effettuate in data 18 luglio 2007, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/2007/273098 del 29/10/2007 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato il DPR 252/98;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Casa di cura Quisisana Srl con sede legale in Ferrara, Viale Cavour n. 128;

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato;

Area di degenza: - posti letto complessivi 74

- Geriatria
- Medicina Generale
- Lungodegenti

di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2011, N. 1778

Rettifica determina n. 15356 del 30/12/2010 "Accreditamento Casa di cura Quisisana Srl" Ferrara

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rettificare la propria determinazione n. 15356, del 30 dicembre 2010 con la quale è stato concesso l'accreditamento alla struttura Casa di cura Quisisana Srl, con sede in Viale Cavour n. 128, Ferrara, inserendo nella parte dispositiva dell'atto stesso, dopo l'elenco delle discipline ricomprese nell'area di degenza accreditate, la seguente frase: «In coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell'ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOP, di cui l'ultimo approvato con DGR 1654/07 (punto A7), si intendono accreditate le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione»

2. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1. la Struttura risulta accreditata secondo quanto indicato negli atti di autorizzazione vigenti alla data del 31/12/2010;

3. di confermare la decorrenza, gli effetti, i contenuti ed i vincoli stabiliti nella propria determinazione n. 15356, del 30 dicembre 2010 che conserva, pertanto, integrale validità;

4. di specificare ulteriormente che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al provvedimento n. 15356 del 30 dicembre 2010 ed alla rettifica adottata con il presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanita-

rio nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 30 DICEMBRE 2010, N. 15357

Accreditamento Casa di cura Villa Maria di Rimini

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data, 3/7/2007, prot. n. 175571 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della Casa di cura Villa Maria, con sede legale in Rimini (RN), Viale Matteotti n. 24, chiede l'accreditamento istituzionale della struttura così come di seguito articolato:

- Chirurgia Generale
- Geriatria
- Medicina Generale
- Oculistica
- Ortopedia e Traumatologia
- Otorinolaringoiatria
- Lungodegenti

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento

delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Rimini, autorizzazione n. 20563 del 4/2/2005;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e Sociale regionale: esame della documentazione e visite di verifica, effettuate in data 8 ottobre 2007 e del 10 luglio 2008, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista le relazioni motivate in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/2007/25747 del 21/12/2007 e del NP/2008/13197 del 16 luglio 2008 conservate agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accredimento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato il DPR 252/98;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l'accredimento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Casa di cura Villa Maria, con sede legale in Rimini (RN), Viale Matteotti n. 24;

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato;

Area di degenza:- posti letto complessivi n. 120

- Chirurgia Generale
- Geriatria
- Medicina Generale
- Oculistica
- Ortopedia e Traumatologia
- Otorinolaringoiatria
- Lungodegenti;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accredimento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le azien-

de e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

- l'accredimento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2011, N. 1772

Rettifica determina n. 15357 del 30/12/2010 "Accreditamento Casa di cura Villa Maria" Rimini

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rettificare la propria determinazione n. 15357, del 30 dicembre 2010 con la quale è stato concesso l'accredimento alla struttura Casa di cura Villa Maria, con sede in Viale Matteotti n. 24, Rimini (RN), inserendo nella parte dispositiva dell'atto stesso, dopo l'elenco delle discipline ricomprese nell'area di degenza accreditate, la seguente frase: «In coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell'ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOP, di cui l'ultimo approvato con DGR 1654/07 (punto A7), si intendono accreditate le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione»

2. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1. la Struttura risulta accreditata secondo quanto indicato negli atti di autorizzazione vigenti alla data del 31/12/2010;

3. di confermare la decorrenza, gli effetti, i contenuti ed i vincoli stabiliti nella propria determinazione n. 15357, del 30 dicembre 2010 che conserva, pertanto, integrale validità;

4. di specificare ulteriormente che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accredimento di cui al provvedimento n. 15357 del 30 dicembre 2010 ed alla rettifica adottata con il presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. di pubblicare la presente determinazione nell Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 30 DICEMBRE 2010, N. 15358

Accreditamento struttura Sol et Salus - Torre Pedrera (RN)**IL DIRETTORE**

Visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accREDITAMENTO con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accREDITAMENTO;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data, 14/8/2007, prot.n. 212565 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della Struttura Sol et Salus, con sede legale in Torre Pedrera (RN), Via San Salvador n. 204, chiede l'accREDITAMENTO istituzionale della struttura così come di seguito articolato:

- Chirurgia Generale
- Ortopedia e Traumatologia
- Terapia Intensiva
- Recupero e Riabilitazione Funzionale
- Neuroriabilitazione;

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accREDITAMENTO delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Rimini, autorizzazione n. 19530 del 2/2/2005;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e Sociale regionale: esame della documentazione e visite di verifica, effettuate in data 25 luglio 2007, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità del-

la struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/2007/256449 del 20/12/2007 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accREDITAMENTO di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato il DPR 252/98;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l'accREDITAMENTO, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Sol et Salus, con sede legale in Torre Pedrera (RN), Via San Salvador n. 204;

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato;

Area di degenza:- posti letto complessivi n. 140

- Chirurgia Generale
- Ortopedia e Traumatologia
- Terapia Intensiva
- Recupero e Riabilitazione Funzionale
- Neuroriabilitazione;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accREDITAMENTO di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
- l'accREDITAMENTO concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2011, N. 1773

Rettifica determina n. 15358 del 30/12/2010 "Accreditamento Struttura Sol et Salus" Torre Pedrera (RN)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rettificare la propria determinazione n. 15358, del 30 dicembre 2010 con la quale è stato concesso l'accredimento alla struttura Sol et Salus, con sede in Via San Salvador n. 204, Torre Pedrera (RN), inserendo nella parte dispositiva dell'atto stesso, dopo l'elenco delle discipline ricomprese nell'area di degenza accreditate, la seguente frase: «In coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell'ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOP, di cui l'ultimo approvato con DGR 1654/07 (punto A7), si intendono accreditate le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione»

2. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1. la Struttura risulta accreditata secondo quanto indicato negli atti di autorizzazione vigenti alla data del 31/12/2010;

3. di confermare la decorrenza, gli effetti, i contenuti ed i vincoli stabiliti nella propria determinazione n. 15358, del 30 dicembre 2010 che conserva, pertanto, integrale validità;

4. di specificare ulteriormente che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accredimento di cui al provvedimento n. 15358 del 30 dicembre 2010 ed alla rettifica adottata con il presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 30 DICEMBRE 2010, N. 15359

Accreditamento Casa di cura Prof. E. Montanari - Morciano di Romagna (RN)

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accredimento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accredimento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accredimento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accredimento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data, 3/7/2007, nostro prot.n. 175631, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della Casa di cura Professor E. Montanari, con sede legale in Morciano di Romagna (RN), Via Roma n. 7, chiede l'accredimento istituzionale della struttura così come di seguito articolato:

- Chirurgia Generale
- Medicina Generale
- Oculistica
- Ortopedia e Traumatologia
- Otorinolaringoiatria
- Urologia
- Lungodegenti

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accredimento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Morciano di Romagna (RN), autorizzazione n. 7526 del 22/6/2007;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visite di verifica, effettuate in data 28 novembre 2007, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/5263 del 14/3/2008 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della l.r. n. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accredimento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la re-

munerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato il DPR 252/98;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

- Casa di cura Professor E. Montanari, con sede legale in Morciano di Romagna (RN), Via Roma n. 7;

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato;

Area di degenza: - posti letto complessivi n. 60

- Chirurgia Generale
- Medicina Generale
- Oculistica
- Ortopedia e Traumatologia
- Otorinolaringoiatria
- Urologia
- Lungodegenti

di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2011, N. 1774

Rettifica determina n. 15359 del 30/12/2010 "Accreditamento Casa di cura Prof. E. Montanari" Morciano di Romagna (RN)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rettificare la propria determinazione n. 15359, del 30 dicembre 2010 con la quale è stato concesso l'accreditamento alla struttura Casa di cura Prof. E. Montanari, con sede in Via Roma n. 7, Morciano di Romagna (RN), inserendo nella parte dispositiva dell'atto stesso, dopo l'elenco delle discipline ricomprese nell'area di degenza accreditate, la seguente frase: «In coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell'ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOP, di cui l'ultimo approvato con DGR 1654/07 (punto A7), si intendono accreditate le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione»

2. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1. la Struttura risulta accreditata secondo quanto indicato negli atti di autorizzazione vigenti alla data del 31/12/2010;

3. di confermare la decorrenza, gli effetti, i contenuti ed i vincoli stabiliti nella propria determinazione n. 15359, del 30 dicembre 2010 che conserva, pertanto, integrale validità;

4. di specificare ulteriormente che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al provvedimento n. 15359 del 30 dicembre 2010 ed alla rettifica adottata con il presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 30 DICEMBRE 2010, N. 15360

Accreditamento struttura Luce del Mare - Rimini

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/2008, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive

modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data, 2/10/2007, nostro prot.n. 246131 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della Struttura Luce sul Mare, con sede legale in V.le Pinzon 312/314, Bellaria Igea Marina (RN) e sede dell'attività in Santarcangelo di Romagna (RN), Via Pedrigone n. 3, chiede l'accreditamento istituzionale della struttura così come di seguito articolato:

- Recupero e Riabilitazione Funzionale
- Lungodegenti
- Neuroriabilitazione

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), Prot.n. 216 del 15/3/2007;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visite di verifica, effettuate in data 5 e 6 febbraio 2008, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/8034 del 24/4/2008 conservata agli atti del Servizio Presidi ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato il DPR 252/98;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

- Luce Sul Mare, con sede legale in V.le Pinzon 312/314, Bellaria Igea Marina (RN) e sede dell'attività in Santarcangelo

di Romagna (RN), Via Pedrigone n. 3;

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato;

Area di degenza: - posti letto complessivi n. 34

- Recupero e Riabilitazione Funzionale
- Lungodegenti
- Neuroriabilitazione

di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2011, N. 1788

Rettifica determina 15360 del 30/12/2010 Accreditoamento Struttura Luce sul Mare Bellaria Igea Marina RN

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rettificare la propria determinazione n. 15360, del 30 dicembre 2010 con la quale è stato concesso l'accreditamento alla struttura Luce Sul Mare, con sede in Viale Pinzon n. 312/314, Bellaria Igea Marina (RN), e sede dell'attività in Santarcangelo di Romagna (RN) Via Pedrigone n. 3, concedendo l'accreditamento, nei modi e nei limiti sotto definiti, nei confronti della suindicata Struttura;

Area di degenza: - posti letto n. 30

- Recupero e Riabilitazione Funzionale
- Neuroriabilitazione

2. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1. la Struttura risulta accreditata secondo quanto indicato negli atti di autorizzazione vigenti alla data del 31/12/2010;

3. di confermare la decorrenza, gli effetti, i contenuti ed i vincoli stabiliti nella propria determinazione n.15360, del 30 dicembre 2010 che conserva, pertanto, integrale validità;

4. di specificare ulteriormente che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al provvedimento n. 15360 del 30 dicembre 2010 ed alla rettifica adottata con il presente provvedimento non

costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 30 DICEMBRE 2010, N. 15361

Accreditamento casa di cura San Lorenzino SpA - Cesena (FC)

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data, 3/7/2007 Prot.n. 175681, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della Casa di cura San Lorenzino SpA, con sede legale in Cesena (FC) Via Natale dell'Amore n. 15, chiede l'accreditamento istituzionale della struttura così come di seguito articolato:

- Day Hospital
- Chirurgia Generale
- Medicina Generale
- Oculistica
- Ortopedia e Traumatologia
- Ostetricia e Ginecologia
- Urologia

- Lungodegenti

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Cesena, autorizzazione PG.194 del 9/4/2003;

tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visite di verifica, effettuate in data 11 luglio 2007, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali PG/277367 del 5/11/2007 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

richiamato il DPR 252/98;

dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

dato atto del parere allegato;

su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

- Casa di cura Privata San Lorenzino SpA, con sede legale in Cesena (FC), Via Natale dell'Amore n. 15;

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato;

Area di degenza:- posti letto complessivi n. 120

- Day Hospital
- Chirurgia Generale
- Medicina Generale
- Oculistica
- Ortopedia e Traumatologia
- Ostetricia e Ginecologia
- Urologia
- Lungodegenti

di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2011, N. 1839

Rettifica determina n. 15361 del 30/12/2010 "Accreditamento Casa di cura San Lorenzino SpA" Cesena (FC)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rettificare la propria determinazione n. 15361, del 30 dicembre 2010 con la quale è stato concesso l'accreditamento alla struttura Casa di cura San Lorenzino s.p.a., con sede in Via Natale dell'Amore n. 15, Cesena (FC), inserendo nella parte dispositiva dell'atto stesso, dopo l'elenco delle discipline ricomprese nell'area di degenza accreditate, la seguente frase: «In coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell'ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOP, di cui l'ultimo approvato con DGR 1654/07 (punto A7), si intendono accreditate le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione»;

2. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1. la Struttura risulta accreditata secondo quanto indicato negli atti di autorizzazione vigenti alla data del 31/12/2010;

3. di confermare la decorrenza, gli effetti, i contenuti ed i vincoli stabiliti nella propria determinazione n. 15361, del 30 dicembre 2010 che conserva, pertanto, integrale validità;

4. di specificare ulteriormente che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al provvedimento n. 15361 del 30 dicembre 2010 ed alla rettifica adottata con il presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 30 DICEMBRE 2010, N. 15362

Accreditamento struttura Malatesta Novello di Cesena (FO)

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data, 19/6/2007, Prot.n. 163330 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della Struttura Malatesta Novello, con sede legale in Cesena (FC), Via R. Serra n. 2, chiede l'accreditamento istituzionale della struttura così come di seguito articolato:

- Chirurgia Generale
- Medicina Generale
- Ortopedia e Traumatologia
- Ostetricia e Ginecologia
- Otorinolaringoiatria
- Terapia Intensiva
- Lungodegenti

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Cesena, autorizzazione PG. n. 223 del 15/6/2005, P.G. n. 20 del 13/10/2008 e n. 30 del 28/12/2009.

tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visite di verifica, effettuate in data 2 luglio 2007, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/20186 del 10/10/2007 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuino ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accredimento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

richiamato il DPR 252/98;

dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

dato atto del parere allegato;

su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

di concedere l'accredimento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

- Malatesta Novello, con sede legale in Cesena, Via R. Serra n. 2;

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D. Lgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato;

Area di degenza: - posti letto complessivi n.148

- Chirurgia Generale
- Medicina Generale
- Ortopedia e Traumatologia
- Ostetricia e Ginecologia
- Otorinolaringoiatria
- Terapia Intensiva
- Lungodegenti

di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accredimento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

l'accredimento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2011, N. 1838

Rettifica determina n. 15362 del 30/12/2010 “Accreditamento Struttura Malatesta Novello” Cesena (FC)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rettificare la propria determinazione n. 15362, del 30 dicembre 2010 con la quale è stato concesso l'accredimento alla Struttura Malatesta Novello, con sede in Via R. Serra n. 2, Cesena (FC), inserendo nella parte dispositiva dell'atto stesso, dopo l'elenco delle discipline ricomprese nell'area di degenza accreditate, la seguente frase: «In coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell'ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOP, di cui l'ultimo approvato con DGR 1654/07 (punto A7), si intendono accreditate le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione»

2. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1. la Struttura risulta accreditata secondo quanto indicato negli atti di autorizzazione vigenti alla data del 31/12/2010;

3. di confermare la decorrenza, gli effetti, i contenuti ed i vincoli stabiliti nella propria determinazione n. 15362, del 30 dicembre 2010 che conserva, pertanto, integrale validità;

4. di specificare ulteriormente che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del D.lgs 502/92, e successive modificazioni, l'accredimento di cui al provvedimento n. 15362 del 30 dicembre 2010 ed alla rettifica adottata con il presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 30 DICEMBRE 2010, N. 15363

Accreditamento ospedale privato Villa Igea SpA di Forlì

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modifica-

zioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data, 17/9/2007, protocollo n. 233126 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante dell'Ospedale Privato Villa Igea SpA, con sede legale in Forlì(FC), Viale Gramsci n. 42-44-46, chiede l'accreditamento istituzionale della struttura così come di seguito articolato:

- Chirurgia Generale
- Medicina Generale
- Oculistica
- Ortopedia e Traumatologia
- Ostetricia e Ginecologia
- Otorinolaringoiatria
- Urologia
- Recupero e Rieducazione Funzionale
- Lungodegenti

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Forlì, autorizzazione n. 56843/2007;

Tenuto conto delle risultanze della verifica effettuata dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visite di verifica, effettuate in data 30 ottobre 2007, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali PG/2008/4237 del 29/2/2008 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuino ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato il DPR 252/98;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

- Ospedale Privato Villa Igea SpA, con sede legale in Forlì (FC), Viale Gramsci n. 42-44-46;

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato;

Area di degenza:- posti letto complessivi n.88

- Chirurgia Generale
- Medicina Generale
- Oculistica
- Ortopedia e Traumatologia
- Ostetricia e Ginecologia
- Otorinolaringoiatria
- Urologia
- Recupero e Rieducazione Funzionale
- Lungodegenti

di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2011, N. 1835

Rettifica determina n. 15363 del 30/12/2010 "Accreditamento Ospedale privato Villa Igea SpA" Forlì

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rettificare la propria determinazione n. 15363, del 30 dicembre 2010 con la quale è stato concesso l'accreditamento alla Struttura Ospedale Privato Villa Igea s.p.a., con sede in Viale Gramsci n. 42-44-46 Forlì, inserendo nella parte dispositiva dell'atto stesso, dopo l'elenco delle discipline ricomprese nell'area di degenza accreditate, la seguente frase: «In coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell'ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOP, di cui l'ultimo approvato con DGR 1654/07 (punto A7), si intendono accreditate le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione»

2. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1. la Struttura risulta accreditata secondo quanto indicato negli atti di autorizzazione vigenti alla data del 31/12/2010;

3. di confermare la decorrenza, gli effetti, i contenuti ed i vincoli stabiliti nella propria determinazione n. 15363, del 30 dicembre 2010 che conserva, pertanto, integrale validità;

4. di specificare ulteriormente che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al provvedimento n. 15363, del 30 dicembre 2010 ed alla rettifica adottata con il presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 30 DICEMBRE 2010, N. 15364

Accreditamento Villa Serena di Forlì

IL DIRETTORE

visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 6/8/2007 nostro protocollo n. 205977, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante di Villa Serena, con sede legale in Forlì (FC), Via del Camaldolino n.8 chiede l'accreditamento istituzionale della struttura così come di seguito articolato:

- Chirurgia Generale
- Medicina generale
- Oculistica
- Ortopedia e Traumatologia
- Urologia
- Recupero e Riabilitazione Funzionale
- Lungodegenti
- Reumatologia

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Forlì, autorizzazione n. 3460 del 15/6/2001;

tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visite di verifica, effettuate in data 18 settembre 2007, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/2008/8288 del 30/04/2008 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende

e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

richiamato il DPR 252/98;

dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

dato atto del parere allegato;

su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

- Villa Serena, con sede legale in Forlì (FC), Via del Camaldolino, 8

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato;

Area di degenza: - posti letto complessivi 147

- Chirurgia Generale
- Medicina Generale
- Oculistica
- Ortopedia e Traumatologia
- Urologia
- Recupero e Riabilitazione Funzionale
- Lungodegenti
- Reumatologia

di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 3 FEBBRAIO 2011, N. 1093

Rettifica determina n. 15364 del 30/12/2010 "Accreditamento struttura Villa Serena" Forlì

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rettificare la propria determinazione n. 15364, del 30 dicembre 2010 con la quale è stato concesso l'accreditamento alla Struttura Villa Serena, con sede in Via Del Camaldolino n. 8 Forlì, inserendo nella parte dispositiva dell'atto stesso, dopo l'elenco delle discipline ricomprese nell'area di degenza accreditate, la seguente frase: «In coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell'ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOP, di cui l'ultimo approvato con DGR 1654/07 (punto A7), si intendono accreditate le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione»

2. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1. la Struttura risulta accreditata secondo quanto indicato negli atti di autorizzazione vigenti alla data del 31/12/2010;

3. di confermare la decorrenza, gli effetti, i contenuti ed i vincoli stabiliti nella propria determinazione n. 15364, del 30 dicembre 2010 che conserva, pertanto, integrale validità;

4. di specificare ulteriormente che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al provvedimento n. 15364, del 30 dicembre 2010 ed alla rettifica adottata con il presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 30 DICEMBRE 2010, N. 15366

Accreditamento Salus Hospital SpA di Reggio Emilia

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono

l'accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 9/8/2007 (P.G.210737), conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della Salus Hospital S.p.A. con sede legale in Reggio Emilia, via Levi n.7 chiede l'accreditamento istituzionale della struttura così come di seguito articolato:

- Angiologia
- Cardiochirurgia
- Cardiologia
- Chirurgia Generale
- Chirurgia Maxillo-facciale
- Chirurgia Plastica
- Chirurgia Toracica
- Chirurgia Vascolare
- Malattie Endocrine, del Ricambio e della Nutrizione
- Medicina Generale
- Neurochirurgia
- Neurologia
- Oculistica
- Ortopedia e Traumatologia
- Ostetricia e Ginecologia
- Otorinolaringoiatria
- Urologia
- Terapia Intensiva
- Unità Coronarica
- Gastroenterologia
- Oncologia

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Reggio Emilia, autorizzazione n.21225 del 8/10/2004 e n. 9800 del 17/5/2007;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visite di verifica, effettuate in data 25 giugno 2007, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/2008/2929 del 11/2/2008 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato il DPR n. 252/98;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

- Salus Hospital S.p.A., con sede legale in Reggio Emilia, Via Ulderico Levi n. 7;

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato;

Area di degenza: - posti letto complessivi 107

- Angiologia
- Cardiochirurgia
- Cardiologia
- Chirurgia Generale
- Chirurgia Maxillo-Facciale
- Chirurgia Plastica
- Chirurgia Toracica
- Chirurgia Vascolare
- Malattie Endocrine, del Ricambio e della Nutrizione
- Medicina Generale
- Neurochirurgia
- Neurologia
- Oculistica
- Ortopedia e Traumatologia
- Ostetricia e Ginecologia
- Otorinolaringoiatria
- Urologia
- Terapia Intensiva
- Unità Coronarica
- Gastroenterologia
- Oncologia

- di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del

presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2011, N. 1766

Rettifica determina n. 15366 del 30/12/2010 "Accreditamento Struttura Salus Hospital SpA" Reggio Emilia

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rettificare la propria determinazione n. 15366, del 30 dicembre 2010 con la quale è stato concesso l'accreditamento alla struttura Salus Hospital s.p.a., con sede in Via Levi n. 7, Reggio Emilia, inserendo nella parte dispositiva dell'atto stesso, dopo l'elenco delle discipline ricomprese nell'area di degenza accreditate, la seguente frase: «In coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell'ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOP, di cui l'ultimo approvato con DGR 1654/07 (punto A7), si intendono accreditate le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione»

2. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1. la Struttura risulta accreditata secondo quanto indicato negli atti di autorizzazione vigenti alla data del 31/12/2010;

3. di confermare la decorrenza, gli effetti, i contenuti ed i vincoli stabiliti nella propria determinazione n. 15366, del 30 dicembre 2010 che conserva, pertanto, integrale validità;

4. di specificare ulteriormente che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al provvedimento n. 15366 del 30 dicembre 2010 ed alla rettifica adottata con il presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 30 DICEMBRE 2010, N. 15367

Accreditamento ospedale privato Villa Pineta Srl Pavullo nel Frignano (MO)

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti; richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 3/7/2007 (P.G.175756), conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della Ospedale Privato Villa Pineta Srl, con sede legale in Pavullo nel Frignano (MO), Via Gaiato, n. 127 chiede l'accreditamento istituzionale della struttura così come di seguito articolato:

- Day Hospital
- Recupero e Riabilitazione Funzionale
- Lungodegenti
- Pneumologia

determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Pavullo nel Frignano del 12/11/2008 n. 21439.

tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visite di verifica, effettuate in data 19 luglio 2007, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali PG 325800 del 20/12/2007 conservata agli atti del Servizio

Presidi Ospedalieri;

richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuino ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

richiamato il DPR 252/98;

dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

dato atto del parere allegato;

su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

- Ospedale Privato Villa Pineta Srl, sita in Pavullo nel Frignano (MO), Via Gaiato n. 127

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato;

Area di degenza:- posti letto complessivi 100

- Day Hospital
- Recupero e Riabilitazione Funzionale
- Lungodegenti
- Pneumologia

- di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2011, N. 1837

Rettifica determina n. 15367 del 30/12/2010 "Accreditamento Ospedale privato Villa Pineta Srl" Pavullo nel Frignano (MO)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rettificare la propria determinazione n. 15367, del 30 dicembre 2010 con la quale è stato concesso l'accreditamento alla struttura Ospedale Privato Villa Pineta Srl, con sede in Via Gaiato n. 127, Pavullo Nel Frignano (MO), inserendo nella parte dispositiva dell'atto stesso, dopo l'elenco delle discipline ricomprese nell'area di degenza accreditate, la seguente frase: «In coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell'ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOP, di cui l'ultimo approvato con DGR 1654/07 (punto A7), si intendono accreditate le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione»

2. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1. la Struttura risulta accreditata secondo quanto indicato negli atti di autorizzazione vigenti alla data del 31/12/2010;

3. di confermare la decorrenza, gli effetti, i contenuti ed i vincoli stabiliti nella propria determinazione n. 15367, del 30 dicembre 2010 che conserva, pertanto, integrale validità;

4. di specificare ulteriormente che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al provvedimento n. 15367 del 30 dicembre 2010 ed alla rettifica adottata con il presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 30 DICEMBRE 2010, N. 15368

Accreditamento casa di cura Prof. Fogliani Srl Modena

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accREDITamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accREDITamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accREDITamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 12/06/2007 (P.G.175607), conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della Casa di cura Prof. Fogliani Srl con sede legale in Modena, Via Lana, n.1 chiede l'accREDITamento istituzionale della struttura così come di seguito articolato:

- Chirurgia Generale
- Chirurgia Plastica
- Ortopedia e Traumatologia
- Ostetricia e Ginecologia
- Lungodegenti

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accREDITamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Modena, P.G. n. 154280 del 19/11/2004, P.G. 123723 del 26/9/2006, P.G.n.157441 del 6/12/2007 e P.G.n.98160/01.03 del 28/07/2009.

tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuate in data 25 luglio 2007, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/20025 del 8/10/2007 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accREDITamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi

contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato il DPR 252/98;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l'accREDITamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

- Casa di cura Prof. Fogliani Srl, con sede legale in Modena, Via Lana, n.1

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato:

Area di degenza:- posti letto complessivi 50

- Chirurgia Generale
- Chirurgia Plastica
- Ortopedia e Traumatologia
- Ostetricia e Ginecologia
- Lungodegenti

- di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accREDITamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

- l'accREDITamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2011, N. 1836

Rettifica determina n. 15368 del 30/12/2010 "AccREDITamento Casa di cura Prof. Fogliani Srl" Modena

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rettificare la propria determinazione n. 15368, del 30 dicembre 2010 con la quale è stato concesso l'accREDITamento alla struttura Casa di cura Prof. Fogliani Srl, con sede in Via Lana

n. 1, Modena, inserendo nella parte dispositiva dell'atto stesso, dopo l'elenco delle discipline ricomprese nell'area di degenza accreditate, la seguente frase: «In coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell'ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOP, di cui l'ultimo approvato con DGR 1654/07 (punto A7), si intendono accreditate le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione»

2. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1. la Struttura risulta accreditata secondo quanto indicato negli atti di autorizzazione vigenti alla data del 31/12/2010;

3. di confermare la decorrenza, gli effetti, i contenuti ed i vincoli stabiliti nella propria determinazione n. 15368, del 30 dicembre 2010 che conserva, pertanto, integrale validità;

4. di specificare ulteriormente che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accredimento di cui al provvedimento n. 15368 del 30 dicembre 2010 ed alla rettifica adottata con il presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 30 DICEMBRE 2010, N. 15369

Accreditamento ospedale privato San Pier Damiano Hospital - Faenza (RA)

IL DIRETTORE

visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accredimento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accredimento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accredimento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accredimento del-

le strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data, 25/10/2007 prot.n. 269479, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante dell'ospedale privato San Pier Damiano, con sede di riferimento in Faenza RA, Via Isonzo n. 10, chiede l'accredimento istituzionale della struttura così come di seguito articolato:

- Cardiologia
- Chirurgia generale
- Medicina generale
- Oculistica
- Ortopedia e Traumatologia
- Ostetricia e Ginecologia
- Otorinolaringoiatria
- Urologia
- Terapia intensiva
- Recupero e Riabilitazione funzionale
- Lungodegenti

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accredimento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Faenza (Ra), autorizzazione n. 5681 del 29/12/2005 e autorizzazione n. 1031 del 29/5/2007.

tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e Sociale regionale: esame della documentazione e visite di verifica, effettuate in data 19 e 20 novembre 2007, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/2008/9288 del 19/5/2008 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accredimento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato il DPR 252/98;

dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

dato atto del parere allegato;

su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

- Ospedale Privato San Pier Damiano, con sede legale in Via Isonzo n. 10 Faenza (RA);

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato;

Area di degenza: - posti letto complessivi n. 180

- Cardiologia
- Chirurgia generale
- Medicina generale
- Oculistica
- Ortopedia e Traumatologia
- Ostetricia e Ginecologia
- Otorinolaringoiatria
- Urologia
- Terapia Intensiva
- Recupero e Riabilitazione funzionale
- Lungodegenti

- di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

- l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2011, N. 1781

Rettifica determina n. 15369 del 30/12/2010 "Accreditamento Ospedale privato San Pier Damiano" Faenza (RA)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rettificare la propria determinazione n. 15369, del 30 dicembre 2010 con la quale è stato concesso l'accreditamento alla struttura Ospedale Privato San Pier Damiano, con sede in Via Isonzo n. 10, Faenza (RA), inserendo nella parte dispositiva

dell'atto stesso, dopo l'elenco delle discipline ricomprese nell'area di degenza accreditate, la seguente frase: «In coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell'ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOP, di cui l'ultimo approvato con DGR 1654/07 (punto A7), si intendono accreditate le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione»

2. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1. la Struttura risulta accreditata secondo quanto indicato negli atti di autorizzazione vigenti alla data del 31/12/2010;

3. di confermare la decorrenza, gli effetti, i contenuti ed i vincoli stabiliti nella propria determinazione n. 15369, del 30 dicembre 2010 che conserva, pertanto, integrale validità;

4. di specificare ulteriormente che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al provvedimento n. 15369 del 30 dicembre 2010 ed alla rettifica adottata con il presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 30 DICEMBRE 2010, N. 15370

Accreditamento ospedale privato Domus Nova SpA (RA)

IL DIRETTORE

visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

richiamate:

la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data, 15/10/2007, prot. n. 258711 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante dell'Ospedale Privato Domus Nova Spa, con sede legale in Ravenna, Via Pavirani n. 44, chiede l'accreditamento istituzionale della struttura così come di seguito articolato:

- Chirurgia Generale
- Geriatria
- Medicina Generale
- Oculistica
- Ortopedia e Traumatologia
- Ostetricia e Ginecologia
- Lungodegenti

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Ravenna, autorizzazione n. 101176/2008 del 30/10/2008, autorizzazione n. 101177 del 30/10/2008, autorizzazione n. 3609/2010 del 15/1/2010 e autorizzazione n. 66938/2010 del 23/6/2010;

tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e Sociale regionale: esame della documentazione e visite di verifica, effettuate in data 26 novembre 2007, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/2008/5654 del 20/3/2008 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

richiamato l'art. 22 della L.R. n. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

richiamato il DPR 252/98;

dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

dato atto del parere allegato;

du proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:
- Ospedale Privato Domus Nova Spa, con sede legale in Ra-

venna, Via Pavirani n. 44;

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D. Lgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato;

Area di degenza: - posti letto complessivi n. 134

- Chirurgia Generale
- Geriatria
- Medicina Generale
- Oculistica
- Ortopedia e Traumatologia
- Ostetricia e Ginecologia
- Lungodegenti

- di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

- l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCI 21 FEBBRAIO 2011, N. 1779

Rettifica determina n. 15370 del 30/12/2010 "Accreditamento Ospedale privato Domus Nova SpA" Ravenna

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rettificare la propria determinazione n. 15370, del 30 dicembre 2010 con la quale è stato concesso l'accreditamento alla struttura Ospedale Privato Domus Nova SpA, con sede in Via Pavirani n. 44, Ravenna, inserendo nella parte dispositiva dell'atto stesso, dopo l'elenco delle discipline ricomprese nell'area di degenza accreditate, la seguente frase: «In coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell'ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOP, di cui l'ultimo approvato con DGR 1654/07 (punto A7), si intendono accreditate le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione»

2. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1. la Struttura risulta accreditata secondo quanto indicato negli atti di autorizzazione vigenti alla data del 31/12/2010;

3. di confermare la decorrenza, gli effetti, i contenuti ed i vincoli stabiliti nella propria determinazione n.15370,

del 30 dicembre 2010 che conserva, pertanto, integrale validità;

4. di specificare ulteriormente che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al provvedimento n. 15370 del 30 dicembre 2010 ed alla rettifica adottata con il presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 30 DICEMBRE 2010, N. 15371

Accreditamento casa di cura S. Francesco (RA)

IL DIRETTORE

visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data, 3/7/2007, prot. n. 175595 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della Casa di cura San Francesco, con sede legale in Ravenna, Via Amalasantha n. 20, chiede l'accreditamento istituzionale della struttura così come di seguito articolato:

- Chirurgia Generale
- Geriatria
- Medicina Generale
- Oculistica

- Ortopedia e Traumatologia
- Lungodegenti

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Ravenna, prot. n. 101352/2005, prot. n.9692/2009 del 3/2/2009;

tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e Sociale regionale: esame della documentazione e visite di verifica, effettuate in data 13 novembre 2007, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/12721 del 9/7/2008 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

richiamato il DPR 252/98;

dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

dato atto del parere allegato;

du proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

- Casa di cura S. Francesco, con sede legale in Ravenna, Via Amalasantha n. 20;

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D. Lgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato:

Area di degenza: - posti letto complessivi n. 97

- Chirurgia Generale
- Geriatria
- Medicina Generale
- Oculistica
- Ortopedia e Traumatologia
- Lungodegenti

- di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del

DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

- l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2011, N. 1780

Rettifica determina n. 15371 del 30/12/2010 "Accreditamento Casa di cura San Francesco" Ravenna

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rettificare la propria determinazione n. 15371, del 30 dicembre 2010 con la quale è stato concesso l'accreditamento alla struttura Casa di cura San Francesco, con sede in Via Amalasueta n. 20, Ravenna, inserendo nella parte dispositiva dell'atto stesso, dopo l'elenco delle discipline ricomprese nell'area di degenza accreditate, la seguente frase: «In coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell'ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOP, di cui l'ultimo approvato con DGR 1654/07 (punto A7), si intendono accreditate le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione»

2. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1. la Struttura risulta accreditata secondo quanto indicato negli atti di autorizzazione vigenti alla data del 31/12/2010;

3. di confermare la decorrenza, gli effetti, i contenuti ed i vincoli stabiliti nella propria determinazione n. 15371, del 30 dicembre 2010 che conserva, pertanto, integrale validità;

4. di specificare ulteriormente che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al provvedimento n. 15371 del 30 dicembre 2010 ed alla rettifica adottata con il presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 30 DICEMBRE 2010, N. 15372

Accreditamento Hospital Piccole Figlie (PR)

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 3/07/2007 (P.G. 175268), conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante dell'Hospital Piccole Figlie, con sede legale in Parma, via Po, 1 chiede l'accreditamento istituzionale della struttura così come di seguito articolato:

- Day Hospital
- Chirurgia Generale
- Medicina Generale
- Ortopedia Traumatologia
- Lungodegenti
- Day Surgery

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Parma, autorizzazione n.113503 del 5/8/2005 e 50/135675 del 10/8/2006;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visite di verifica, effettuate in data 11 dicembre 2007, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali

NP/2008/5268 del 14/3/2008 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato il DPR 252/98;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Hospital Piccole Figlie, con sede legale in Parma, Via Po n. 1 per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato;

Area di degenza:- posti letto complessivi 100

- Day Hospital
- Chirurgia Generale
- Medicina Generale
- Ortopedia Traumatologia
- Lungodegenti
- Day Surgery

- di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

- l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2011, N. 1769

Rettifica determina n. 15372 del 30/12/2010 "Accreditamento Hospital Piccole Figlie" Parma

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rettificare la propria determinazione n. 15372, del 30 dicembre 2010 con la quale è stato concesso l'accreditamento alla struttura Hospital Piccole Figlie, con sede in Via Po n. 1, Parma, inserendo nella parte dispositiva dell'atto stesso, dopo l'elenco delle discipline ricomprese nell'area di degenza accreditate, la seguente frase: «In coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell'ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOP, di cui l'ultimo approvato con DGR 1654/07 (punto A7), si intendono accreditate le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione»

2. di confermare la decorrenza, gli effetti, i contenuti ed i vincoli stabiliti nella propria determinazione n. 15372, del 30 dicembre 2010 che conserva, pertanto, integrale validità;

3. di specificare ulteriormente che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al provvedimento n. 15372 del 30 dicembre 2010 ed alla rettifica adottata con il presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

4. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 30 DICEMBRE 2010, N. 15373

Accreditamento casa di cura Villa Igea - Salsomaggiore Terme (PR)

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in ma-

teria di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all’art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all’Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 3/7/2007 (P.G. 177059), conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della Casa di cura Villa Igea, con sede legale in Salsomaggiore Terme (PR), via Berenini, 2, chiede l’accreditamento istituzionale della struttura così come di seguito articolato:

- Recupero e Riabilitazione Funzionale
- Lungodegenti

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l’accreditamento delle strutture di cui all’art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Salsomaggiore Terme (PR), autorizzazione n. 1153 del 29/6/2007;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visite di verifica, effettuate in data 5 novembre 2007, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall’Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/2008/8841 del 9/5/2008 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l’art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all’entrata in vigore della legge regionale medesima;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato il DPR 252/98;

Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l’accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

- Casa di cura Villa Igea con sede legale in Salsomaggiore (PR), Via Berenini 2

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del DLgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato;

Area di degenza: - posti letto complessivi 55

- Recupero e Riabilitazione Funzionale
- Lungodegenti

- di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

- l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA’
E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2011, N. 1767

Rettifica determina n. 15373 del 30/12/2010 “Accreditamento Casa di cura Villa Igea” Salsomaggiore Terme (PR)

IL DIRETTORE

(*omissis*)

determina:

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rettificare la propria determinazione n. 15373, del 30 dicembre 2010 con la quale è stato concesso l’accreditamento alla struttura Casa di cura Villa Igea, con sede in Via Berenini n. 2, Salsomaggiore Terme (PR), inserendo nella parte dispositiva dell’atto stesso, dopo l’elenco delle discipline ricomprese nell’area di degenza accreditate, la seguente frase: «In coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell’ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOP, di cui l’ultimo approvato con DGR 1654/07 (punto A7), si intendono accreditate le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione»

2. di confermare la decorrenza, gli effetti, i contenuti ed i vincoli stabiliti nella propria determinazione n. 15373, del 30 dicembre 2010 che conserva, pertanto, integrale validità;

3. di specificare ulteriormente che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al provvedimento n. 15373 del 30 dicembre 2010 ed alla rettifica adottata con il presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

4. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 30 DICEMBRE 2010, N. 15374

Accreditamento Ospedale privato Valparma Hospital - Langhirano (PR)

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 3/9/2007 (P.G. 221287), conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante dell'Ospedale Privato Valparma Hospital con sede legale in Langhirano (PR), Via XX settembre 22, chiede l'accreditamento istituzionale della struttura così come di seguito articolato:

- Medicina Generale
- Recupero e Riabilitazione Funzionale
- Lungodegenti
- Day Surgery

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Langhirano (PR), autorizzazione n. 1 del 26/10/2006;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visite di verifica, effettuate in data 17 ottobre 2007, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali PG 2008/2933 dell'11/2/2008 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato il DPR 252/98;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

- Ospedale Privato Valparma Hospital con sede legale in Langhirano (PR), Via XX settembre 22

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato:

Area di degenza:- posti letto complessivi 60

- Medicina Generale
- Recupero e Riabilitazione Funzionale
- Lungodegenti
- Day Surgery

di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto le-

gislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2011, N. 1770

Rettifica determina n. 15374 del 30/12/2010 "Accreditamento Ospedale privato Valparma Hospital" Langhirano (PR)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rettificare la propria determinazione n. 15374, del 30 dicembre 2010 con la quale è stato concesso l'accreditamento alla struttura Ospedale Privato Valparma Hospital, con sede in Via XX Settembre n. 22, Langhirano (PR), inserendo nella parte dispositiva dell'atto stesso, dopo l'elenco delle discipline ricomprese nell'area di degenza accreditate, la seguente frase: «In coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell'ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOP, di cui l'ultimo approvato con DGR 1654/07 (punto A7), si intendono accreditate le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione»

2. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1. la Struttura risulta accreditata secondo quanto indicato negli atti di autorizzazione vigenti alla data del 31/12/2010;

3. di confermare la decorrenza, gli effetti, i contenuti ed i vincoli stabiliti nella propria determinazione n. 15374, del 30 dicembre 2010 che conserva, pertanto, integrale validità;

4. di specificare ulteriormente che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al provvedimento n. 15374 del 30 dicembre 2010 ed alla rettifica adottata con il presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 30 DICEMBRE 2010, N. 15376

Accreditamento casa di cura Città di Parma SpA (PR)

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 3/7/2007, prot.n 175931, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della Casa di cura Città di Parma SpA, con sede legale in Parma, Piazzale Maestri n. 5 chiede l'accreditamento istituzionale della struttura così come di seguito articolato:

- Day Hospital
- Chirurgia Generale
- Medicina Generale
- Neurologia
- Oculistica
- Ortopedia Traumatologia
- Ostetricia Ginecologia
- Otorinolaringoiatria
- Urologia
- Lungodegenti

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Parma, autorizzazione n. 100658 del 12/7/2005 e n. 41/110234 del 30/6/2006;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visite di verifica, effettuate in data 5 dicembre 2007, sulla

sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/2008/9339 del 19/05/2008 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuino ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accredimento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato il DPR 252/98;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l'accredimento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Casa Di cura Città di Parma SpA, con sede legale in Parma, Piazzale A. Maestri, 5

- per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato;

Area di degenza:- posti letto complessivi 200

- Day Hospital
- Chirurgia Generale
- Medicina Generale
- Neurologia
- Oculistica
- Ortopedia Traumatologia
- Ostetricia Ginecologia
- Otorinolaringoiatria
- Urologia
- Lungodegenti

- di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accredimento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

- l'accredimento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 34/1998

e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2011, N. 1768

Rettifica determina n. 15376 del 30/12/2010 "Accreditamento Casa di cura Città di Parma SpA" Parma

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rettificare la propria determinazione n. 15376, del 30 dicembre 2010 con la quale è stato concesso l'accredimento alla struttura Casa di cura Città di Parma, con sede in P.le Maestri n. 5, Parma, inserendo nella parte dispositiva dell'atto stesso, dopo l'elenco delle discipline ricomprese nell'area di degenza accreditate, la seguente frase: «In coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell'ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOP, di cui l'ultimo approvato con DGR 1654/07 (punto A7), si intendono accreditate le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione»

2. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1. la Struttura risulta accreditata secondo quanto indicato negli atti di autorizzazione vigenti alla data del 31/12/2010;

3. di confermare la decorrenza, gli effetti, i contenuti ed i vincoli stabiliti nella propria determinazione n. 15376, del 30 dicembre 2010 che conserva, pertanto, integrale validità;

4. di specificare ulteriormente che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accredimento di cui al provvedimento n. 15376 del 30 dicembre 2010 ed alla rettifica adottata con il presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 30 DICEMBRE 2010, N. 15377

Accreditamento Ospedale privato Nigrisoli (BO)

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 12/6/2007, P.G. n. 156746, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante dell'Ospedale Privato Nigrisoli di Bologna, con sede legale in Viale Ercolani n. 7/B, chiede l'accreditamento istituzionale della struttura così come di seguito articolato:

- Day Hospital
- Lungodegenti
- Chirurgia Generale
- Medicina Generale
- Ortopedia e Traumatologia
- Urologia
- Recupero e Riabilitazione Funzionale

la determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Bologna n. 207951 del 6/10/2004;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e Sociale regionale: esame della documentazione e visite di verifica, effettuate in data 17 luglio 2007, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/2007/20187 del 10/10/2007 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato il DPR 252/98;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

- Ospedale Privato Nigrisoli di Bologna, sito in Viale Ercolani n. 7/B, Bologna

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato:

Area di degenza: - posti letto complessivi 123

- Day Hospital
- Chirurgia Generale
- Medicina Generale
- Ortopedia e Traumatologia
- Urologia
- Recupero e Riabilitazione Funzionale
- Lungodegenti

di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

che l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2011, N. 1784

Rettifica determina n. 15377 del 30/12/2010 "Accreditamento Ospedale privato Nigrisoli" Bologna

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rettificare la propria determinazione n. 15377, del 30 dicembre 2010 con la quale è stato concesso l'accREDITAMENTO alla struttura Ospedale Privato Nigrisoli, con sede in Viale Ercolani n. 7/B, Bologna, inserendo nella parte dispositiva dell'atto stesso, dopo l'elenco delle discipline ricomprese nell'area di degenza accreditate, la seguente frase: «In coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell'ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOP, di cui l'ultimo approvato con DGR 1654/07 (punto A7), si intendono accreditate le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione»

2. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1. la Struttura risulta accreditata secondo quanto indicato negli atti di autorizzazione vigenti alla data del 31/12/2010;

3. di confermare la decorrenza, gli effetti, i contenuti ed i vincoli stabiliti nella propria determinazione n. 15377, del 30 dicembre 2010 che conserva, pertanto, integrale validità;

4. di specificare ulteriormente che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accREDITAMENTO di cui al provvedimento n. 15377 del 30 dicembre 2010 ed alla rettifica adottata con il presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 30 DICEMBRE 2010, N. 15378

AccREDITAMENTO Ospedale Privato Villa Torri (BO)

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accREDITAMENTO delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accREDITAMENTO con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accREDITAMENTO;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 28/08/2007 (P.G.218398), conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante dell'Ospedale Privato Villa Torri, con sede di riferimento in Bologna, V.le Filopanti n. 12, chiede l'accREDITAMENTO istituzionale della struttura così come di seguito articolato:

- Cardiocirurgia
- Chirurgia generale
- Chirurgia toracica
- Chirurgia vascolare
- Medicina generale
- Oculistica
- Ortopedia e Traumatologia
- Otorinolaringoiatria
- Terapia Intensiva
- Recupero e Riabilitazione Funzionale

- la determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accREDITAMENTO delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Bologna n. 207923 del 6/10/2004.

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visite di verifica, effettuate in data 1 ottobre 2007, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accREDITABILITÀ della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/2007/327049 del 20/12 2007 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato il DPR 252/98;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

- Ospedale Privato Villa Torri, sita in Bologna, V.le Filopanti n. 12,

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato:

Area di degenza: - posti letto complessivi 98

- Cardiochirurgia
- Chirurgia generale
- Chirurgia toracica
- Chirurgia vascolare
- Medicina Generale
- Oculistica
- Ortopedia e Traumatologia
- Otorinolaringoiatria
- Terapia Intensiva
- Recupero e Riabilitazione Funzionale

di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2011, N. 1830

Rettifica determina n. 15378 del 30/12/2010 "Accreditamento Ospedale privato Villa Torri Srl" Bologna

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rettificare la propria determinazione n. 15378, del 30 dicembre 2010 con la quale è stato concesso l'accreditamento alla struttura Ospedale privato Villa Torri Srl, con sede in Viale Filopanti n. 12, Bologna, inserendo nella parte dispositiva dell'atto stesso, dopo l'elenco delle discipline ricomprese nell'area di degenza accreditate, la seguente frase: «In coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell'ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOP, di cui l'ultimo approvato con DGR 1654/07 (punto A7), si intendono accreditate le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione»

2. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1. la Struttura risulta accreditata secondo quanto indicato negli atti di autorizzazione vigenti alla data del 31/12/2010;

3. di confermare la decorrenza, gli effetti, i contenuti ed i vincoli stabiliti nella propria determinazione n. 15378, del 30 dicembre 2010 che conserva, pertanto, integrale validità;

4. di specificare ulteriormente che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al provvedimento n. 15378 del 30 dicembre 2010 ed alla rettifica adottata con il presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 30 DICEMBRE 2010, N. 15379

Accreditamento ospedale privato Villa Laura (BO)

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accREDITamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accREDITamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accREDITamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa Amministrazione in data 10/10/2007 n. 254307, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante dell'Ospedale Privato Villa Laura, con sede legale in Via Emilia Levante n. 137, Bologna, chiede l'accREDITamento istituzionale della struttura così come di seguito articolato:

- Chirurgia Generale
- Chirurgia Vascolare
- Geriatria
- Medicina Generale
- Oculistica
- Ortopedia e Traumatologia
- Ostetricia e Ginecologia
- Otorinolaringoiatria
- Lungodegenti
- Oncologia

determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accREDITamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Bologna n. PG. 246857 del 16/10/2007.

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visite di verifica, effettuate in data 20 novembre 2007, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/2008/4354 del 3/3/2008 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano

ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accREDITamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato il DPR 252/98;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

di concedere l'accREDITamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

- Ospedale Privato Villa Laura, sita in Via Emilia Levante 137, Bologna;

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato:

Area di degenza: - posti letto complessivi n.130

- Chirurgia Generale
- Chirurgia Vascolare
- Geriatria
- Medicina Generale
- Oculistica
- Ortopedia e Traumatologia
- Ostetricia e Ginecologia
- Otorinolaringoiatria
- Lungodegenti
- Oncologia

di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accREDITamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

l'accREDITamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2011, N. 1783

Rettifica determina n. 15379 del 30/12/2010 "Accreditamento Ospedale privato Villa Laura" Bologna

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rettificare la propria determinazione n. 15379, del 30 dicembre 2010 con la quale è stato concesso l'accreditamento alla struttura Ospedale Privato Villa Laura, con sede in Via Emilia Levante n. 137, Bologna, inserendo nella parte dispositiva dell'atto stesso, dopo l'elenco delle discipline ricomprese nell'area di degenza accreditate, la seguente frase: «In coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell'ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOP, di cui l'ultimo approvato con DGR 1654/07 (punto A7), si intendono accreditate le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione»

2. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1. la Struttura risulta accreditata secondo quanto indicato negli atti di autorizzazione vigenti alla data del 31/12/2010;

3. di confermare la decorrenza, gli effetti, i contenuti ed i vincoli stabiliti nella propria determinazione n. 15379, del 30 dicembre 2010 che conserva, pertanto, integrale validità;

4. di specificare ulteriormente che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al provvedimento n. 15379 del 30 dicembre 2010 ed alla rettifica adottata con il presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 30 DICEMBRE 2010, N. 15380

Accreditamento casa di cura privata Prof. Nobili SpA (BO)

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 3/07/2007 n. 175439, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della Casa di cura Privata Professor Nobili SpA, con sede di riferimento in Via Fiera, n. 25, Castiglione dei Pepoli (BO), chiede l'accreditamento istituzionale della struttura così come di seguito articolato:

- Chirurgia Generale;
- Medicina Generale;
- Ortopedia e Traumatologia;
- Lungodegenti;

determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Bologna n. 10108 del 30/09/2000.

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visite di verifica, effettuate in data 7 novembre 2007, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/2008/8844 del 9/05/2008 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato il DPR 252/98;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

- Casa di cura Privata Professor Nobili SpA, sita in Via Fiera n. 25, Castiglione dei Pepoli (BO)

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato:

Area di degenza: - posti letto complessivi 86

- Chirurgia Generale;
- Medicina Generale;
- Ortopedia e Traumatologia;
- Lungodegenti;

di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2011, N. 1831

Rettifica determina n. 15380 del 30/12/2010 "Accreditamento Casa di cura Privata Professor Nobili SpA" Castiglione dei Pepoli (BO)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rettificare la propria determinazione n. 15380, del 30 dicembre 2010 con la quale è stato concesso l'accreditamento alla struttura Casa di cura Privata Professor Nobili s.p.a., con sede in Via Fiera n. 25, Castiglione dei Pepoli (BO), inserendo nella parte dispositiva dell'atto stesso, dopo l'elenco delle discipline ricomprese nell'area di degenza accreditate, la seguente frase:

«In coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell'ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOF, di cui l'ultimo approvato con DGR 1654/07 (punto A7), si intendono accreditate le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione»;

2. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1. la Struttura risulta accreditata secondo quanto indicato negli atti di autorizzazione vigenti alla data del 31/12/2010;

3. di confermare la decorrenza, gli effetti, i contenuti ed i vincoli stabiliti nella propria determinazione n. 15380, del 30 dicembre 2010 che conserva, pertanto, integrale validità;

4. di specificare ulteriormente che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al provvedimento n. 15380 del 30 dicembre 2010 ed alla rettifica adottata con il presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 30 DICEMBRE 2010, N. 15381

Accreditamento Casa di cura Villa Bellombra (BO)

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;

- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 27/06/2007 prot. n. 171032, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della Casa di cura Villa Bellombra, con sede legale in Via Bellombra n. 24, Bologna, chiede l'accreditamento istituzionale della struttura così come di seguito articolato:

- Recupero e Riabilitazione Funzionale

- la determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Bologna n. 124230 del 24/5/2007 e n. 121388 del 13/5/2010;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visite di verifica, effettuate in data 3 luglio 2007, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/2007/20267 del 11/10/2007 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato il DPR 252/98;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Casa di cura Villa Bellombra sita in Via Bellombra n. 24, Bologna

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato:

Area di degenza: - posti letto complessivi 66

- Recupero e Riabilitazione Funzionale

- di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
- l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2011, N. 1832

Rettifica determina n. 15381 del 30/12/2010 "Accreditamento Casa di cura Villa Bellombra" Bologna

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rettificare la propria determinazione n. 15381, del 30 dicembre 2010 con la quale è stato concesso l'accreditamento alla struttura Casa di cura Villa Bellombra, con sede in Via Bellombra n. 24, Bologna, inserendo nella parte dispositiva dell'atto stesso, dopo l'elenco delle discipline ricomprese nell'area di degenza accreditate, la seguente frase: «In coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell'ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOP, di cui l'ultimo approvato con DGR 1654/07 (punto A7), si intendono accreditate le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione»

2. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1. la Struttura risulta accreditata secondo quanto indicato negli atti di autorizzazione vigenti alla data del 31/12/2010;

3. di confermare la decorrenza, gli effetti, i contenuti ed i vincoli stabiliti nella propria determinazione n. 15381, del 30 dicembre 2010 che conserva, pertanto, integrale validità;

4. di specificare ulteriormente che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al provvedimento n. 15381 del 30 dicembre 2010 ed alla rettificata adottata con il presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 30 DICEMBRE 2010, N. 15382

Accreditamento casa di cura ospedale privato Villa Erbosa (BO)

IL DIRETTORE

visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

richiamate:

la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accREDITAMENTO delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accREDITAMENTO con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accREDITAMENTO;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 2/07/2007 P.G. n. 173559, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della Casa di cura Ospedale Privato Villa Erbosa di Bologna, con sede legale in Via Dell'Arcoveggio 50/2, chiede l'accREDITAMENTO istituzionale della struttura così come di seguito articolato:

- Chirurgia Generale
 - Chirurgia Plastica
 - Medicina Generale
 - Oculistica
 - Ortopedia e Traumatologia
 - Ostetricia e Ginecologia
 - Otorinolaringoiatria
 - Urologia
 - Terapia Intensiva
 - Recupero e Riabilitazione Funzionale
 - Lungodegenti
- determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione

delle procedure e delle priorità per l'accREDITAMENTO delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Bologna n. 223304 del 20/10/2005, n. 104519 del 3/5/2007, n. 149682 del 19/6/2007, n. 244674 del 13/10/2008.

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e Sociale regionale: esame della documentazione e visite di verifica, effettuate in data 21 novembre 2007 e 26 maggio 2008, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accREDITABILITÀ della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/2008/16135 del 15/9/2008 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuino ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accREDITAMENTO di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato il DPR 252/98;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

di concedere l'accREDITAMENTO, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della struttura:

- Casa di cura Ospedale Privato Villa Erbosa s.p.a. di Bologna, sito in Viale dell'Arcoveggio n. 50/2, Bologna

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato:

Area di degenza: - posti letto complessivi 279

- Chirurgia Generale
- Chirurgia Plastica
- Medicina Generale
- Oculistica
- Ortopedia e Traumatologia
- Ostetricia e Ginecologia
- Otorinolaringoiatria
- Urologia

- Terapia Intensiva
- Recupero e Riabilitazione Funzionale
- Lungodegenti

di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del L.gs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2011, N. 1833

Rettifica determina n. 15382 del 30/12/2010 "Accreditamento Casa di cura Ospedale privato Villa Erbosa" Bologna

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rettificare la propria determinazione n. 15382, del 30 dicembre 2010 con la quale è stato concesso l'accreditamento alla struttura Casa di cura Ospedale Privato Villa Erbosa, con sede in Via Dell'Arcoveggio 50/2, Bologna, inserendo nella parte dispositiva dell'atto stesso, dopo l'elenco delle discipline ricomprese nell'area di degenza accreditate, la seguente frase: «In coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell'ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOP, di cui l'ultimo approvato con DGR 1654/07 (punto A7), si intendono accreditate le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione»

2. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1. la Struttura risulta accreditata secondo quanto indicato negli atti di autorizzazione vigenti alla data del 31/12/2010;

3. di confermare la decorrenza, gli effetti, i contenuti ed i vincoli stabiliti nella propria determinazione n.15382, del 30 dicembre 2010 che conserva, pertanto, integrale validità;

4. di specificare ulteriormente che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del Lgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al provvedimento n. 15382 del 30 dicembre 2010 ed alla rettifica adottata con il presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 30 DICEMBRE 2010, N. 15383

Accreditamento Casa di cura Ospedale Privato Villa Chiara s.r.l. (BO)

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 7/9/2007 P.G. n. 225433, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della Casa di cura Ospedale Privato Villa Chiara s.r.l. di Bologna, con sede di riferimento in Casalecchio di Reno, in via Porrettana 170 chiede l'accreditamento istituzionale della struttura così come di seguito articolato:

- Chirurgia Generale
- Medicina Generale
- Oculistica
- Ortopedia e Traumatologia
- Ostetricia e Ginecologia
- Otorinolaringoiatria
- Dermatologia
- Lungodegenti

- la determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale

e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno (Bo) n. 12267 del 14/5/2007;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visite di verifica, effettuate in data 8 novembre 2007, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/2008/5544 del 19/3/2008 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato il DPR 252/98;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Casa di cura Ospedale Privato Villa Chiara s.r.l. di Bologna, con sede di riferimento in Casalecchio di Reno, in Via Porrettana 170;

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato:

Area di degenza: - posti letto complessivi 145

- Chirurgia Generale
- Medicina Generale
- Oculistica
- Ortopedia e Traumatologia
- Ostetricia e Ginecologia
- Otorinolaringoiatria
- Dermatologia
- Lungodegenti

- di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui

al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

- l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2011, N. 1834

Rettifica determina n. 15383 del 30/12/2010 "Accreditamento Casa di cura ospedale privato Villa Chiara Srl" Casalecchio di Reno (BO)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rettificare la propria determinazione n. 15383, del 30 dicembre 2010 con la quale è stato concesso l'accreditamento alla struttura Casa di cura Ospedale Privato Villa Chiara Srl, con sede in Via Porrettana n. 170, Casalecchio di Reno (BO), inserendo nella parte dispositiva dell'atto stesso, dopo l'elenco delle discipline ricomprese nell'area di degenza accreditate, la seguente frase: «In coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell'ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOF, di cui l'ultimo approvato con DGR 1654/07 (punto A7), si intendono accreditate le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione»;

2. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1. la Struttura risulta accreditata secondo quanto indicato negli atti di autorizzazione vigenti alla data del 31/12/2010;

3. di confermare la decorrenza, gli effetti, i contenuti ed i vincoli stabiliti nella propria determinazione n.15383, del 30 dicembre 2010 che conserva, pertanto, integrale validità;

4. di specificare ulteriormente che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al provvedimento n. 15383 del 30 dicembre 2010 ed alla rettifica adottata con il presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino

Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 30 DICEMBRE 2010, N. 15384

Accreditamento casa di cura privata S. Antonino (PC)

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accREDITAMENTO delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. n. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accREDITAMENTO con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accREDITAMENTO;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 9/10/2007, (ns.prot.252748) conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della Casa di cura Privata S. Antonino con sede legale in Piacenza Viale Malta, 4, chiede l'accREDITAMENTO istituzionale della struttura così come di seguito articolato:

- Lungodegenti
- Geriatria

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accREDITAMENTO delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Piacenza, autorizzazione n. 30 del 23/10/2007;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visite di verifica, effettuate in data 10 ottobre 2007, 16 febbraio 2009 e 7 luglio 2010, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/2010/9916 del 30/07/2010 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della l.r. n. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accREDITAMENTO di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato il DPR n. 252/1998;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l'accREDITAMENTO, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

- Casa di cura S. Antonino, con sede in Piacenza, viale Malta, 4 per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato;

Area di degenza: - posti letto complessivi 80

- Lungodegenti
- Geriatria

- di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accREDITAMENTO di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

- l'accREDITAMENTO concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2011, N. 1765

Rettifica determina n. 15384 del 30/12/2010 "Accreditamento Casa di cura privata S. Antonino" Piacenza

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rettificare la propria determinazione n. 15384, del 30 dicembre 2010 con la quale è stato concesso l'accredimento alla struttura Casa di cura Privata S. Antonino, con sede in Viale Malta n. 4, Piacenza, inserendo nella parte dispositiva dell'atto stesso, dopo l'elenco delle discipline ricomprese nell'area di degenza accreditate, la seguente frase: «In coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell'ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOP, di cui l'ultimo approvato con DGR 1654/07 (punto A7), si intendono accreditate le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione»

2. di confermare la decorrenza, gli effetti, i contenuti ed i vincoli stabiliti nella propria determinazione n. 15384, del 30 dicembre 2010 che conserva, pertanto, integrale validità;

3. di specificare ulteriormente che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accredimento di cui al provvedimento n. 15384 del 30 dicembre 2010 ed alla rettificata adottata con il presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

4. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 30 DICEMBRE 2010, N. 15385

Accreditamento casa di cura ospedale privato San Giacomo Srl- Ponte dell'Olio (PC)

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accredimento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in ma-

teria di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. n. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accredimento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accredimento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accredimento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 31/7/2007, (ns. prot.n.200761) conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della Casa di cura Ospedale Privato San Giacomo Srl. con sede legale in Viale S. Bono n. 3 Ponte Dell'Olio (PC), chiede l'accredimento istituzionale della struttura così come di seguito articolato:

- Recupero e riabilitazione funzionale
- Lungodegenza

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accredimento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Ponte Dell'Olio, (PC) autorizzazione n. 3408 del 21/3/2007;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 27 giugno 2007, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/321309/2007 del 17/12/2007 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accredimento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato il DPR n. 252/1998;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Casa di cura Ospedale Privato San Giacomo con sede legale in Ponte Dell'Olio (PC), Viale S. Bono, 3 per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato;

Area di degenza:- posti letto complessivi 122

- Recupero e Riabilitazione Funzionale
- Lungodegenti

- di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

- l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2011, N. 1776

Rettifica determina n. 15385 del 30/12/2010 "Accreditamento Casa di cura Ospedale privato San Giacomo Srl" Ponte dell'Olio (PC)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rettificare la propria determinazione n. 15385, del 30 dicembre 2010 con la quale è stato concesso l'accreditamento alla struttura Casa di cura Ospedale Privato San Giacomo Srl, con sede in Viale S. Bono n. 3, Ponte dell'Olio (PC), inserendo nella parte dispositiva dell'atto stesso, dopo l'elenco delle discipline ricomprese nell'area di degenza accreditate, la seguente frase: «In coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell'ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOP, di cui l'ultimo approvato con DGR 1654/07 (punto A7), si intendono accreditate le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione»

2. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1. la Struttura risulta accreditata secondo quanto indicato negli atti

di autorizzazione vigenti alla data del 31/12/2010;

3. di confermare la decorrenza, gli effetti, i contenuti ed i vincoli stabiliti nella propria determinazione n. 15385, del 30 dicembre 2010 che conserva, pertanto, integrale validità;

4. di specificare ulteriormente che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al provvedimento n. 15385 del 30 dicembre 2010 ed alla rettifica adottata con il presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 30 DICEMBRE 2010, N. 15386

Accreditamento casa di cura privata Piacenza SpA

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 9/10/2007, (ns prot. n. 252731) conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della Casa di cura Privata Piacenza SpA con sede legale in Piacenza Via G. Morigi 41, chiede l'accreditamento istituzionale della struttura così come di seguito articolato:

- Chirurgia Generale

- Geriatria
- Otorinolaringoiatria
- Urologia
- Medicina Generale
- Lungodegenza
- Ortopedia e Traumatologia

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Piacenza, autorizzazione n. 7 del 10/04/2007.

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 26 settembre 2007 e 5 febbraio 2009, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/2010/5639 del 4/5/2010 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato il DPR 252/98;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

Determina

- di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Casa di cura Piacenza SpA, con sede in Piacenza, Via G. Morigi, 41 per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato;

Area di degenza:- posti letto complessivi 147

- Chirurgia Generale

- Geriatria
- Otorinolaringoiatria
- Urologia
- Medicina Generale
- Lungodegenza
- Ortopedia e Traumatologia

- di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

- l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2011, N. 1777

Rettifica determina n. 15386 del 30/12/2010 "Accreditamento Casa di cura privata Piacenza SpA" Piacenza

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rettificare la propria determinazione n. 15386, del 30 dicembre 2010 con la quale è stato concesso l'accreditamento alla struttura Casa di cura Privata Piacenza SpA, con sede in Via G. Morigi n. 41, Piacenza, inserendo nella parte dispositiva dell'atto stesso, dopo l'elenco delle discipline ricomprese nell'area di degenza accreditate, la seguente frase: «In coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell'ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOP, di cui l'ultimo approvato con DGR 1654/07 (punto A7), si intendono accreditate le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione»

2. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1. la Struttura risulta accreditata secondo quanto indicato negli atti di autorizzazione vigenti alla data del 31/12/2010;

3. di confermare la decorrenza, gli effetti, i contenuti ed i vincoli stabiliti nella propria determinazione n. 15386, del 30 dicembre 2010 che conserva, pertanto, integrale validità;

4. di specificare ulteriormente che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al provvedimento n. 15386 del 30 dicembre

2010 ed alla rettifica adottata con il presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITARIA E POLITICHE SOCIALI 30 DICEMBRE 2010, N. 15365

Accreditamento casa di cura privata polispecialistica Villa Verde Srl di Reggio Emilia

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data, 5/7/2007, (ns. prot. n.177980) conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della Casa di cura Privata Polispecialistica Villa Verde Srl, con sede legale in Reggio Emilia, Viale Lelio Basso n. 1, chiede l'accreditamento istituzionale della struttura così come di seguito articolato:

- Chirurgia Generale
- Medicina Generale
- Oculistica
- Ortopedia e Traumatologia
- Ostetricia e Ginecologia
- Otorinolaringoiatria

- Urologia
- Lungodegenti

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Reggio Emilia, autorizzazioni n.1779 del 25/1/2005; n.635 del 16/1/2009 e n. 7011 del 31/8/2009.

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visite di verifica, effettuate in data 20 giugno 2007 e 10 settembre 2008, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/2008/21242 del 26 novembre 2008 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato il DPR 252/98;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

- Casa di cura Privata Polispecialistica Villa Verde Srl con sede legale in Reggio Emilia, Viale Lelio Basso n.1, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato;

Area di degenza: - posti letto complessivi 166

- Chirurgia Generale
- Medicina Generale
- Oculistica
- Ortopedia e Traumatologia
- Ostetricia e Ginecologia

- Otorinolaringoiatria
- Urologia
- Lungodegenti

di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2011, N. 1782

Rettifica determina n. 15365 del 30/12/2010 "Accreditamento Casa di cura privata Polispecialistica Villa Verde Srl" Reggio Emilia

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rettificare la propria determinazione n. 15365, del 30 dicembre 2010 con la quale è stato concesso l'accreditamento alla struttura Casa di cura Privata Polispecialistica Villa Verde Srl, con sede in Viale Lelio Basso n. 1, Reggio Emilia, inserendo nella parte dispositiva dell'atto stesso, dopo l'elenco delle discipline ricomprese nell'area di degenza accreditate, la seguente frase: «In coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell'ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOP, di cui l'ultimo approvato con DGR 1654/07 (punto A7), si intendono accreditate le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione»

2. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1. la Struttura risulta accreditata secondo quanto indicato negli atti di autorizzazione vigenti alla data del 31/12/2010;

3. di confermare la decorrenza, gli effetti, i contenuti ed i vincoli stabiliti nella propria determinazione n. 15365, del 30 dicembre 2010 che conserva, pertanto, integrale validità;

4. di specificare ulteriormente che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al provvedimento n. 15365 del 30 dicembre 2010 ed alla rettifica adottata con il presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività

e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 30 DICEMBRE 2010, N. 15375

Accreditamento Centro "S. Maria ai Servi" della Fondazione Don Gnocchi (PR)

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998 "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 29/10/2007 (P.G. 272948), conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Centro "S. Maria Ai Servi" della Fondazione Don Gnocchi, con sede legale in Parma, Piazzale dei Servi 3 chiede l'accreditamento istituzionale della struttura così come di seguito articolato:

- Recupero e Riabilitazione Funzionale
- Lungodegenti

- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Parma, autorizzazione n. 41/86023 del 13/5/2008;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla

Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visite di verifica, effettuate in data 18 giugno 2008, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/2008/21240 del 26/11/2008 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato il DPR 252/98;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

- Centro "S. Maria Ai Servi" della Fondazione Don Gnocchi, con sede legale in Parma, Piazzale dei Servi, 3

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato;

Area di degenza:- posti letto complessivi 80

- Recupero e Riabilitazione Funzionale
- Lungodegenti

di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2011, N. 1775

Rettifica determina n. 15375 del 30/12/2010 "Accreditamento Centro s. Maria ai Servi della Fondazione Don Gnocchi" Parma

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rettificare la propria determinazione n. 15375, del 30 dicembre 2010 con la quale è stato concesso l'accreditamento alla struttura Centro "S. Maria ai Servi".della Fondazione Don Gnocchi, con sede in P.le dei Servi n. 3, Parma, inserendo nella parte dispositiva dell'atto stesso, dopo l'elenco delle discipline ricomprese nell'area di degenza accreditate, la seguente frase: «In coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell'ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOF, di cui l'ultimo approvato con DGR 1654/07 (punto A7), si intendono accreditate le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione»

2. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1. la Struttura risulta accreditata secondo quanto indicato negli atti di autorizzazione vigenti alla data del 31/12/2010;

3. di confermare la decorrenza, gli effetti, i contenuti ed i vincoli stabiliti nella propria determinazione n. 15375, del 30 dicembre 2010 che conserva, pertanto, integrale validità;

4. di specificare ulteriormente che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al provvedimento n. 15375 del 30 dicembre 2010 ed alla rettifica adottata con il presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 31 DICEMBRE 2010, N. 15407

Completamento e rinnovo accreditamento Ospedale privato Villa Maria Cecilia Hospital di Cotignola (RA)

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla

loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accREDITamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accREDITamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accREDITamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data, 25/10/2007, Prot.n. 269556 e la nota pervenuta in data 18/5/2010, PG n. 134074 conservate agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante dell'Ospedale Privato Villa Maria Cecilia Hospital, con sede di riferimento in Cotignola (RA), Via Corriera n. 1, chiede rispettivamente il completamento e il rinnovo dell'accREDITamento istituzionale della struttura così come di seguito articolato:

- Cardiologia
- Cardiochirurgia
- Chirurgia Generale
- Chirurgia Maxillo Facciale
- Chirurgia Toracica
- Chirurgia Vascolare
- Medicina Generale
- Neurochirurgia
- Oculistica
- Odontoiatria e Stomatologia
- Ortopedia e Traumatologia
- Terapia Intensiva
- Unità Coronarica
- Recupero e Riabilitazione Funzionale

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accREDITamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Cotignola (RA), Prot. 5875 del 28/5/2003; Prot. 14348 del 5/12/2005; Prot. 10069 del 31/8/2006 e Prot. 2016 del 27/2/2009;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visite di verifica, effettuate in data 19 e 20 novembre 2007, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Viste le relazioni motivate in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/2008/8840 del 9/5/2008 e protocollo NP/2010/16201 del 23/12/2010 conservate agli atti del Servizio Presidi ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accREDITamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato il DPR 252/98;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l'accREDITamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Ospedale Privato Villa Maria Cecilia Hospital con sede di riferimento in Cotignola (RA), Via Corriera n. 1;

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato;

Area di degenza:- posti letto complessivi 168

- Cardiochirurgia
- Cardiologia
- Chirurgia Generale
- Chirurgia Maxillo Facciale
- Chirurgia Toracica
- Chirurgia Vascolare
- Medicina Generale
- Neurochirurgia
- Oculistica
- Odontoiatria e Stomatologia
- Ortopedia e Traumatologia
- Terapia Intensiva
- Unità Coronarica
- Recupero e Riabilitazione Funzionale

- di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accREDITamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto le-

gislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

- l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2011, N. 1840

Rettifica determina n. 15407 del 31/12/2010 Completamento e rinnovo accreditamento ospedale privato Villa Maria Cecilia Hospital di Cotignola (RA)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rettificare la propria determinazione n. 15407, del 31 dicembre 2010 con la quale è stato concesso l'accreditamento alla Struttura Ospedale Privato Villa Maria Cecilia Hospital, con sede in Via Corriera n. 1 Cotignola (RA), inserendo nella parte dispositiva dell'atto stesso, dopo l'elenco delle discipline ricomprese nell'area di degenza accreditate, la seguente frase: «In coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell'ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOP, di cui l'ultimo approvato con DGR 1654/07 (punto A7), si intendono accreditate le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione»

2. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1. la Struttura risulta accreditata secondo quanto indicato negli atti di autorizzazione vigenti alla data del 31/12/2010;

3. di confermare la decorrenza, gli effetti, i contenuti ed i vincoli stabiliti nella propria determinazione n. 15407, del 31 dicembre 2010 che conserva, pertanto, integrale validità;

4. di specificare ulteriormente che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al provvedimento n. 15407, del 31 dicembre 2010 ed alla rettifica adottata con il presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 31 DICEMBRE 2010, N. 15408

Completamento e rinnovo accreditamento Hesperia Hospital di Modena

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 2/8/2007 (P.G.204146) e la nota pervenuta in data 9/12/2010 (P.G.305726) conservate agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con le quali il legale rappresentante dell'Ospedale Privato Hesperia Hospital SpA, con sede legale in Modena, via Arquà, n. 80/A chiede rispettivamente il completamento e il rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura così come di seguito complessivamente articolato:

- Cardiocirurgia
- Cardiologia
- Chirurgia generale
- Chirurgia plastica
- Chirurgia vascolare
- Medicina generale
- Oculistica
- Ortopedia e Traumatologia
- Ostetricia e Ginecologia
- Otorinolaringoiatria
- Urologia
- Terapia Intensiva
- Unità Coronarica

determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e

delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Modena, autorizzazioni n. 15008 del 6/2/2006, n. 26042/x.01.03 del 2/3/2009 e n. 61347/x.01.03 del 14/5/2009.

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 17 settembre 2007, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Viste le relazioni motivate in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/2008/8293 del 30/4/2008 e protocollo NP/2010/16196 del 23/12/2010 conservate agli atti del Servizio Presidi ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuino ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato il DPR 252/98;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Ospedale Privato Hesperia Hospital SpA, sita in Modena, Via Arquà, n. 80/A

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato;

Area di degenza: - posti letto complessivi 125

- Cardiochirurgia
- Cardiologia
- Chirurgia Generale
- Chirurgia Plastica
- Chirurgia Vascolare
- Medicina Generale
- Oculistica
- Ostetricia Ginecologia
- Ortopedia e Traumatologia
- Otorinolaringoiatria

- Urologia
- Terapia Intensiva
- Unità Coronarica

- di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

- l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2011, N. 1841

Rettifica determina n. 15408 del 31/12/2010 “Completamento e rinnovo accreditamento Ospedale privato Hesperia Hospital” Modena

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rettificare la propria determinazione n. 15408, del 31 dicembre 2010 con la quale è stato concesso l'accreditamento alla Struttura Ospedale Privato Hesperia Hospital SpA, con sede in Via Arquà n. 80/A Modena, inserendo nella parte dispositiva dell'atto stesso, dopo l'elenco delle discipline ricomprese nell'area di degenza accreditate, la seguente frase: «In coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell'ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOP, di cui l'ultimo approvato con DGR 1654/07 (punto A7), si intendono accreditate le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione»

2. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1. la Struttura risulta accreditata secondo quanto indicato negli atti di autorizzazione vigenti alla data del 31/12/2010;

3. di confermare la decorrenza, gli effetti, i contenuti ed i vincoli stabiliti nella propria determinazione n. 15408, del 31 dicembre 2010 che conserva, pertanto, integrale validità;

4. di specificare ulteriormente che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al provvedimento n. 15408, del 31 dicembre 2010 ed alla rettifica adottata con il presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività

e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 31 DICEMBRE 2010, N. 15416

Accreditamento Casa di cura privata Salus di Ferrara

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 29/7/2008 (PG/2010/184402), conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della Casa di cura Privata Salus Srl, con sede legale in Ferrara, via Arianuova, n.38, chiede l'accreditamento istituzionale della struttura così come di seguito articolato:

- Chirurgia Generale
- Medicina Generale
- Terapia Intensiva
- Lungodegenti
- Day surgery

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funziona-

mento con provvedimento del Sindaco del Comune di Ferrara, autorizzazione 6729/01 del 26/1/2002 e autorizzazione n. 55094 del 27/6/2008;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visite di verifica, effettuate in data 1 dicembre 2010, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/2010/16185 del 23/12/2010 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato il DPR 252/98;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

- Casa di cura Privata Salus Srl, con sede legale in Ferrara, Via Arianuova, n. 38,

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato:

Area di degenza:- posti letto complessivi 117

- Chirurgia Generale
- Medicina Generale
- Terapia Intensiva
- Lungodegenti
- Day surgery

- di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

- l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione

del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA'
E POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2011, N. 1771

**Rettifica determina n. 15416 del 31/12/2010 Accreditemento
Casa di cura privata Salus Srl Ferrara**

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rettificare la propria determinazione n. 15416, del 31 dicembre 2010 con la quale è stato concesso l'accreditamento alla Struttura Casa di cura Privata Salus Srl, con sede in Via Arianuova n. 38 Ferrara, inserendo nella parte dispositiva dell'atto stesso, dopo l'elenco delle discipline ricomprese nell'area di degenza

accreditate, la seguente frase: «In coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell'ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOP, di cui l'ultimo approvato con DGR 1654/07 (punto A7), si intendono accreditate le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione»;

2. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1. la Struttura risulta accreditata secondo quanto indicato negli atti di autorizzazione vigenti alla data del 31/12/2010;

3. di confermare la decorrenza, gli effetti, i contenuti ed i vincoli stabiliti nella propria determinazione n. 15416, del 31 dicembre 2010 che conserva, pertanto, integrale validità;

4. di specificare ulteriormente che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al provvedimento n. 15416, del 31 dicembre 2010 ed alla rettifica adottata con il presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito <http://bur.regione.emilia-romagna.it>

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.